



## **"NUMERO BLU" 1530 PER L'EMERGENZA IN MARE**

Capitaneria di Porto di Ancona: 071/502101 (h 24)

Ufficio Locale Marittimo di Senigallia: 071/64780

Ufficio Locale Marittimo di Numana: 071/7360377

Sezione Staccata di Falconara Marittima: 071/9167370

Per ogni altra informazione vai sul sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) o [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona)  
oppure scrivi all'e-mail [dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it) - [cp.ancona@mit.gov.it](mailto:cp.ancona@mit.gov.it) - [ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it)



### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA - ANCONA**

### **ORDINANZA N. 41/2018**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona,

**Visto** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172” e ss.mm. e ii.;

**Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;

**Vista** la Legge 8 luglio 2003 n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”;

**Vista** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 37/2012 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la propria Ordinanza n°36/2013 in data 2 maggio 2013 inerente la “Disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità turistiche e ricreative locali” e ritenuto necessario aggiornarne la regolamentazione per meglio assicurare i profili connessi alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, rilevando in tal senso che, soprattutto durante la stagione balneare, tali tipologie di attività, nell’ambito del Circondario marittimo di Ancona, si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto, con un’elevata concentrazione di utenza balneare e di attività ludico-diportistiche sulle spiagge e negli specchi acquei di interesse;

**Considerato** che le norme della presente Ordinanza, la cui validità se non diversamente specificato non deve intendersi limitata al solo periodo della stagione balneare, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, nonché dalle disposizioni previste in materia di navigazione da diporto e da quelle contenute nella richiamata Ordinanza di Sicurezza Balneare, a cui bisogna comunque fare riferimento per le fattispecie richiamate e per quelle non espressamente citate ma in ogni caso correlate;

**VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento;

### **ORDINA**

#### **ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -**

1.1 Le presenti norme disciplinano, nell’ambito del Circondario marittimo di Ancona e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale. Ai natanti impiegati con contratti di noleggio si applicano, in particolare, le norme contenute nel Codice del diporto di cui al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, nonché le ulteriori disposizioni di sicurezza riportate nel Titolo III, Capo II, del relativo Regolamento di attuazione, di cui al D.M. 29 luglio 2008, n°146 in premessa richiamato.

- 1.2 Fermo quanto disciplinato con la presente Ordinanza, chiunque intenda esercitare le attività di cui al precedente comma deve munirsi delle autorizzazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere.
- 1.3 Ai sensi di quanto sopra precede ed ai fini del presente provvedimento ordinatorio si intende:
- per natante da diporto, ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua;
  - per natanti da spiaggia, le piccole unità denominate *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, *kajak* e mezzi simili destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua;
  - per moto d'acqua, ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
  - per locazione, il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra parte (conduttore o locatario), per un periodo di tempo determinato, l'unità per finalità da diporto;
  - per noleggio, il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore o utilizzatore) l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- 1.4 Per la stipula dei contratti di locazione o di noleggio di natanti da diporto, non è obbligatoriamente richiesta la forma scritta. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 4, del Codice del diporto è, tuttavia, necessario dimostrare che il natante sia in concreto utilizzato a fini commerciali. Qualora, pertanto, il contratto di locazione o di noleggio non sia stato stipulato per iscritto, bensì mediante accordi verbali, a cura dell'Esercente, deve essere data evidenza documentale comprovante l'esistenza del contratto medesimo mediante esibizione di ricevuta fiscale/fattura, detenuta sia a bordo che a terra, da cui dovrà chiaramente desumersi la tipologia della prestazione - locazione o noleggio - il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, con la congiunta correlazione al "Registro delle Uscite" di cui al successivo art. 3.3. Si prescinde dall'obbligo di tenere a bordo tale evidenza documentale nel solo caso di locazione di natanti da spiaggia.
- 1.5 Per quanto concerne gli ulteriori aspetti connessi alla disciplina delle attività turistico-ricreative di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di *banana-boats*, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, etc. si rimanda a quanto prescritto in merito dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in premessa citata, a cui si fa espresso rinvio anche per la navigazione e per le modalità di utilizzo dei natanti comunemente denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, pedalò e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, *kajak*, nonché delle moto d'acqua e mezzi simili.

## **ARTICOLO 2**

### **- COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E DI NOLEGGIO -**

- 2.1 Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chiunque intenda svolgere nel Circondario marittimo di Ancona l'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali deve presentare alla Capitaneria di porto una comunicazione, in duplice esemplare, conforme al modello in Allegato "1".
- 2.2 Sono soggette alle disposizioni del precedente comma anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino, a qualunque titolo, le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati ed a loro concessi dalle vigenti norme di settore.
- 2.3 I natanti da diporto, utilizzati ai sensi del presente provvedimento ordinatorio, non possono operare al di fuori del Circondario marittimo di Ancona, a meno che non siano stati in tal senso autorizzati anche in altri Circondari marittimi, secondo le specifiche disposizioni locali ivi vigenti.
- 2.4 Alla comunicazione di cui al comma 2.1, l'Esercente dovrà accludere quanto segue:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, redatta in conformità al D.P.R. n°445/2000 ed attestante l'esercizio della specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali;

- b) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento dei natanti ovvero di esercizio dell'attività;
  - c) copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima (comprensiva di planimetria) rilasciata al dichiarante per l'ormeggio dei natanti ovvero copia dei contratti di ormeggio o della dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non impiegati, nonché, se gli stessi si trovino in secco, le modalità di varo ed alaggio;
  - d) elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo mezzo;
  - e) copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti provvisti di marcatura CE;
  - f) copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante a motore;
  - g) copia della licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 miglia);
  - h) certificato di idoneità al noleggio in regolare corso di validità, per ogni natante da destinare al noleggio; tale adempimento non è richiesto per le unità a remi ovvero a pedali, per le quali vigono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del citato Decreto n°146/2008;
  - i) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatore ovvero del noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
  - l) copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dei natanti da diporto a motore noleggiati, ad esclusione di quelli oggetto di contratti di locazione;
  - m) dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità marittima.
- 2.5 Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e debitamente vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato che deve conservarlo presso la propria sede, nonché a bordo di ogni natante, anche in copia fotostatica, con i relativi allegati di cui al precedente comma, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione. La suddetta comunicazione costituisce, quindi, a tutti gli effetti documento di bordo ed è valida anche ai fini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n°241/90, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione alla Capitaneria di porto di Ancona della suddetta comunicazione che, al pari degli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, dovrà essere esibita al controllo da parte delle competenti Forze di polizia.
- 2.7 Ai fini del prosieguo dell'attività, ogni eventuale variazione degli elementi così dichiarati deve essere tempestivamente comunicata, entro e non oltre 15 giorni, con le modalità previste nel presente articolo, indicando le specifiche variazioni intervenute. In ogni caso la comunicazione perde di validità qualora la situazione effettivamente rilevata nella realtà non trovi corrispondenza con quanto già comunicato all'Autorità marittima.
- 2.8 Annualmente, entro il 30 aprile, l'Esercente è tenuto comunque a comunicare alla Capitaneria di porto di Ancona la propria volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente ogni necessaria integrazione documentale comprovante modifiche successive alla prima comunicazione. Per l'anno 2018, detta data viene posticipata al 10 giugno.

### **ARTICOLO 3**

#### **- DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE E DI NOLEGGIO -**

- 3.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima e di ogni altro vigente provvedimento ordinatorio in materia di sicurezza della navigazione, l'attività di locazione e di noleggio dei natanti da diporto può essere effettuata solo con mare e tempo assicurati favorevoli. Essa è comunque vietata quando, per condizioni meteo marine avverse, non possa svolgersi in piena sicurezza degli utenti fruitori.
- 3.2 L'Esercente l'attività di locazione o di noleggio, in ossequio anche alle previsioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 27 Codice del diporto, è direttamente responsabile dell'efficienza e della

sicurezza dei mezzi utilizzati; egli deve consegnare ovvero mettere a disposizione il natante, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei pertinenti documenti di bordo per la navigazione, nonché coperto da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.

3.3 Il suddetto Esercente deve tenere, presso il luogo ove si effettua l'attività, un apposito "Registro delle Uscite", conforme al modello in Allegato "2", su cui dovrà annotare, per ciascun natante locato o noleggiato e prima dell'inizio dell'attività, i seguenti dati:

- numero progressivo, con annessa data ed ora di inizio dell'attività;
- tipo di impiego dell'unità e numero identificativo della stessa;
- generalità complete dell'utilizzatore ovvero del conduttore, con indicazione anche degli estremi di un suo valido documento d'identità e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità), nonché, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli occupanti, a cui potersi eventualmente rivolgere in caso di necessità;
- numero complessivo degli occupanti, specificando l'eventuale presenza di minori;
- estremi della patente nautica, in regolare corso di validità, che abilita il conduttore al comando dell'unità; nel caso di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo della patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5, del D. Lgs. n°171/2005;
- itinerario di massima dichiarato/concordato, con indicazione anche dell'orario di previsto rientro.

Nel medesimo registro dovranno essere prontamente annotati, sempre per ciascun natante locato ovvero noleggiato, l'intervallo di tempo in cui è impiegata l'unità, con specifica e tempestiva indicazione dell'orario di termine d'utilizzo della stessa.

Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta degli elenchi/registri sopra previsti deve essere custodita per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

3.4 La denominazione dell'Esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante (con numero progressivo, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui al precedente articolo 2) devono essere apposti esternamente allo scafo, se possibile su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili, nonché resistenti agli agenti atmosferici e prontamente ripristinati, a cura dello stesso Esercente, in caso di eventuale loro deterioramento.

3.5 Il locatore ovvero il noleggiante di natanti da diporto a motore/vela deve disporre e tenere sempre approntata a terra, durante lo svolgimento dell'attività, un'idonea unità a motore, opportunamente equipaggiata e munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, eventualmente in grado di prestare, con la necessaria tempestività, l'assistenza ai mezzi locati ovvero noleggiati ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.

3.6 Per quanto qui rileva, i natanti locati/noleggiati non possono essere adibiti a scopi diversi da quelli sportivi o ricreativi, non potendo essere destinati ad attività di "servizio pubblico non di linea", ancorché svolto occasionalmente, e neppure adibiti ad attività di noleggio occasionale ex art. 49-bis del Codice del diporto o ad attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del Codice della Navigazione.

3.7 Fermo quanto espressamente previsto dagli articoli 40 e 41 del D. Lgs. n°171/2005, l'Esercente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3, del Codice Civile, è responsabile, in solido, con il conduttore del natante da diporto impiegato, per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dell'unità.

#### **ARTICOLO 4**

##### **- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE -**

4.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili, l'Esercente l'attività di locazione di natanti da diporto, deve:

- a) esporre al pubblico, nei pressi del luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato;
- b) curare la completezza e la regolarità delle documentazioni e delle certificazioni prescritte dalle vigenti norme in materia, in base alla navigazione da intraprendersi, nonché curare la validità della copertura assicurativa a tal fine correlata, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) mantenere il natante ed ogni sua pertinenza in perfetta efficienza, impegnandosi, con la stipula del contratto, a metterlo a disposizione del conduttore/locatario:

- convenientemente attrezzato e completo di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza per come previsti dall'art. 54 e dall'allegato V del Decreto n°146/2008, assicurandosi, in caso di navigazione da effettuarsi oltre i 300 mt. dalla costa, di consegnare al conduttore/locatario anche copia del prospetto di cui al predetto allegato V;
  - con a bordo le evidenze documentali di cui ai precedenti articoli 1.4 e 2.5, comprovanti l'esistenza del contratto di locazione e la destinazione d'uso dell'unità, nonché ogni altro documento prescritto dalle vigenti disposizioni in materia;
- d) informare l'utente circa i limiti di navigazione previsti, istruendolo, in via preventiva ed in maniera esauriente, sul numero massimo di persone trasportabili, sui comportamenti pericolosi da evitare, sulle caratteristiche del mezzo e sulla condotta dello stesso, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento/avvicinamento dalla/alla costa, fornendogli le principali informazioni sull'uso dei comandi/dispositivi/apparati eventualmente presenti a bordo dell'unità, nonché sul corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare;
- e) mettere a disposizione dell'utilizzatore le informazioni (es. bollettino meteorologico) relative alle condizioni meteo-marine del giorno per la zona d'interesse;
- f) per quanto utile e necessario, informare adeguatamente gli utenti sulla vigente normativa locale e nazionale inerente la navigazione e la sicurezza dell'unità da diporto, ivi compreso il presente provvedimento ordinatorio, nelle parti di diretto interesse, avendo cura di consegnare in tal senso un apposito *vademecum* riassuntivo su cui siano riportate:
- le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare;
  - sintetiche indicazioni sugli avvisi di carattere locale e sui principali obblighi, divieti e pericoli locali;
  - le procedure di emergenze in mare, ivi compreso il numero di emergenza "1530";
  - il numero di telefono dell'Esercente e della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ancona;
  - le condizioni generali del servizio erogato, con lo specifico avvertimento che:
    1. l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, convenientemente equipaggiata e completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente, evidenziando in tal senso il limite massimo di distanza dalla costa entro cui la stessa può navigare ed il numero massimo passeggeri trasportabili;
    2. fermo quanto previsto al precedente art. 3.7(di cui si dovrà fornire specifica menzione all'utente), il locatore/conduttore esercita la navigazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità ed in conformità alle finalità di diporto, rimanendo sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione, assumendone la responsabilità ed i relativi rischi, non potendo, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso;
    3. prima della partenza, il locatore/conduttore deve verificare personalmente le condizioni dell'unità e richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati.
- 4.2 In caso di locazione di natanti da diporto a motore per i quali non vige l'obbligo del possesso della patente nautica, l'Esercente deve comunque fornire, per iscritto, al conduttore del natante eventualmente privo di tale titolo abilitativo, le istruzioni essenziali per il comando dell'unità.
- 4.3 L'Esercente è tenuto a rifiutare la locazione a quei soggetti che si presentino in evidente stato confusionale/alcolemico o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano comunque ritenute inidonee alla conduzione del mezzo.
- 4.4 Il locatore, allorché lo stato del mare o del tempo, secondo il proprio prudente apprezzamento, risulti o divenga pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, deve rifiutare la locazione del natante ovvero adoperarsi per favorire il rapido rientro degli eventuali natanti già locati ed in navigazione; in questo senso, il conduttore (locatario) dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di eventuale peggioramento delle condizioni meteo marine ovvero al verificarsi di qualsivoglia rischio per la navigazione o di situazioni di pericolo, successivi all'inizio della locazione.
- 4.5 L'Esercente non può locare l'unità da diporto, per la quale sia prescritta la patente nautica, a persone non in possesso di tale abilitazione in regolare corso di validità. Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del Codice del diporto e ferme restando le disposizioni del Codice Civile per quanto attiene la capacità di agire ed i doveri di vigilanza sui minori:

- a) la locazione di moto d'acqua è possibile solo a chi possiede la patente nautica, a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa;
- b) i natanti a motore (eccetto le moto d'acqua) le cui caratteristiche di potenza e cilindrata non presuppongono il possesso della patente nautica, possono essere locati a persone che abbiano compiuto 16 anni di età;
- c) i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati, nonché le unità a remi possono essere locati a chi abbia compiuto 14 anni di età, purché dichiarati di saper nuotare.

Ricade sull'Esercente la responsabilità per l'eventuale incauto affidamento dei natanti a persone in difetto dei presupposti e dei requisiti di età o abilità nel nuoto sopra indicati.

- 4.6 Le moto d'acqua locate devono essere dotate di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve poter azionare in caso di situazione di pericolo ovvero nel caso si rilevi che il conducente non osservi i limiti di navigazione ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione o della balneazione in generale.
- 4.7 Durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro, l'Esercente è tenuto a mantenersi sempre prontamente rintracciabile dall'Autorità marittima, indicando eventualmente anche un suo idoneo sostituto.

## **ARTICOLO 5**

### **- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI DA SPIAGGIA -**

- 5.1 La locazione di natanti da spiaggia quali *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, canoe, *kajak* e mezzi simili può essere effettuata solo in ore diurne e con mare e tempo assicurati favorevoli. Essa avviene sotto la completa responsabilità del locatore che deve comunque valutare - prima di affidare il mezzo - le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente.
- 5.2 Per la locazione di detti natanti restano ferme, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui ai precedenti articoli. In particolare, il registro di cui all'articolo 3.3 può essere tenuto anche in maniera semplificata, riportando i seguenti dati minimi: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi documento d'identità, recapito telefonico, numero occupanti del mezzo e zona di navigazione.
- 5.3 Nel rispetto dei limiti di età stabiliti dall'art. 39, comma 3, del Codice del diporto, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiarati di saper nuotare. L'Esercente l'attività di locazione assume comunque la responsabilità per l'incauto affidamento dei natanti a persone in difetto del suddetto requisito ovvero da ritenersi comunque non idonee alla conduzione del mezzo.
- 5.4 Nel caso di locazione di natanti da spiaggia, per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore, si fa rinvio alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di porto di Ancona. Il locatore deve, comunque, essere munito del brevetto di "Assistente bagnanti marittimo" in regolare corso di validità ovvero avvalersi di persona a tal fine qualificata, che possieda il predetto requisito.

## **ARTICOLO 6**

### **- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO -**

- 6.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili, l'Esercente l'attività di noleggio di natanti da diporto, deve:
  - a) esporre al pubblico, nei pressi del luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato;
  - b) curare la completezza e la regolarità delle documentazioni e delle certificazioni prescritte dalle vigenti norme in materia, in base alla navigazione da intraprendersi, nonché curare la validità della copertura assicurativa a tal fine correlata, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
  - c) mantenere il natante ed ogni sua pertinenza in perfetta efficienza, impegnandosi, con la stipula del contratto, a metterlo a disposizione del noleggiante:
    - convenientemente armato ed equipaggiato, osservando, per quanto concerne in particolare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, le disposizioni di cui all'art. 88 ed all'allegato X del Decreto n° 146/2008, e più in generale tutte le restanti disposizioni del Capo II di detto Decreto;

- con a bordo il relativo certificato di idoneità al noleggio, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate (compilato secondo il modello di cui all'allegato XI del citato Decreto n°146/2008), all'evidenza documentale di cui ai precedenti articoli 1.4 e 2.5, comprovanti l'esistenza del contratto di noleggio e la destinazione d'uso dell'unità, nonché ad ogni altro documento di bordo prescritto dalle vigenti disposizioni in materia;
  - d) assicurare che il conduttore sia in possesso di idonea patente nautica in corso di validità e conosca adeguatamente l'unità e le sue dotazioni, possedendo la necessaria esperienza per la navigazione da intraprendere;
  - e) osservare, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
  - f) consegnare al noleggiatore un documento informativo su cui siano riportate:
    - le procedure di emergenze in mare, ivi compreso il numero di emergenza "1530";
    - il numero di telefono dell'Esercente e della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ancona, nonché le generalità del comandante dell'unità e gli estremi della patente nautica da questi posseduta;
    - le condizioni generali del servizio erogato, con lo specifico avvertimento che:
      1. l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata, in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente;
      2. il comandante dell'unità è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere, esercitando i poteri conferitigli dal Codice della Navigazione e restando, unitamente all'eventuale equipaggio, alle dipendenze del noleggiante;
      3. l'unità noleggiata può trasportare fino a dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologata per il trasporto di un numero superiore di persone;
      4. il noleggiatore ha il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto o verbale, tutte le istruzioni per il viaggio od i viaggi da intraprendere, restando comunque fermo il divieto di navigazione oltre le 12 miglia dalla costa.
- 6.2 Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure o le precauzioni da adottare in caso di emergenza. Fermo quanto previsto al precedente art. 3.7, egli, rimanendo alle dipendenze del noleggiante unitamente all'eventuale equipaggio, esercita la navigazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità ed in ossequio alle finalità di diporto, restando sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione, assumendone la responsabilità ed i relativi rischi.

## **ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -**

- 7.1 L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza non esonera l'interessato dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività qui disciplinate. L'Autorità marittima è da ritenersi, comunque, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
- 7.2 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°36/2013 e tutte le altre norme non compatibili ed in contrasto con la stessa, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime e dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, nonché pubblicata all'albo dei Comuni rivieraschi e degli Uffici marittimi del Circondario, oltreché inclusa alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona).
- 7.3 Per le imprese e le società già nel frattempo autorizzate per l'anno in corso in base alle previgenti disposizioni di cui alla citata Ordinanza n° 36/2013, la comunicazione di cui all'art. 2, deve essere comunque presentata entro il 10 giugno 2018.

- 7.4 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Ancona consultabili sul sito [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona) .
- 7.5 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ovvero violazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, e salve, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli articoli 53 e ss. del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
  - degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nei casi in cui la condotta, pur commessa nello svolgimento di attività turistico-ricreative anche aventi scopo commerciale, possa rilevare, in via autonoma o concorsuale, a prescindere dall'impiego di un'unità adibita al diporto.
- 7.6 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Ancona e degli Uffici marittimi del Circondario, agli albi dei Comuni rivieraschi di Ancona, Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Numana e Sirolo, nonché inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona) .

Ancona, 22/05/2018

**IL COMANDANTE**  
**Contrammiraglio (CP)**  
**Enrico MORETTI**

- documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 art. 21 -





La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008, nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, ai fini di quanto comunicato, si intende integralmente richiamata ed accettata. Essa non esonera, quindi, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività così comunicate. L'Autorità marittima è da ritenersi, in ogni caso, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività o anche in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali, richiamate dagli articoli 75 e 76 del vigente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 <sup>(1)</sup> e previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ed inoltre conscio della possibilità da parte della Capitaneria di porto di Ancona di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/90, sotto la propria responsabilità espressamente **dichiara** (barrare la/le voce/i di interesse):

<input type="checkbox"/>	di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n. 41/2018 emanata in data 22.05.2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona e di conoscere ed osservare ogni altra Ordinanza in vigore entro l'ambito del Circondario marittimo di Ancona, per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere;
<input type="checkbox"/>	di impegnarsi a comunicare, entro 15 giorni, eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio della specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali, essendo in tal senso iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____, come sopra meglio specificato;
<input type="checkbox"/>	che i natanti da diporto di cui all'allegato elenco, dotati dei prescritti documenti di bordo ai fini della navigazione, sono muniti delle relative pertinenze e di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dal D.M. n°146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio), risultando in perfetta efficienza ed in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo;
<input type="checkbox"/>	che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di locazione e qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n°171/2005, sono condotti da chi sia in possesso di patente nautica in regolare corso di validità se tale abilitazione è richiesta in relazione alla potenza del motore ed al tipo di unità;
<input type="checkbox"/>	che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, sempre e comunque munito della patente nautica, in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
<input type="checkbox"/>	di rispettare le specifiche disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 41/2018 nei casi rispettivamente di locazione e di noleggio;
<input type="checkbox"/>	di essere in regola con tutti gli altri eventuali titoli autorizzativi e/o concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge, nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione, ancorché temporanea, di pubblico demanio marittimo, rimanendo se del caso a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
<input type="checkbox"/>	ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 67 del D.Lgs. n°159/2011);
<input type="checkbox"/>	di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza n°41/2018, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione.-
<input type="checkbox"/>	di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone - ivi compresi i passeggeri - che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione (e ciò anche qualora l'eventuale danno derivi dall'inosservanza di prescrizioni previste da altre disposizioni di legge qui non espressamente richiamate.

(1) L'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recita: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

A tal fine il sottoscritto, nell'assumere formale impegno di piena osservanza delle norme di legge ed ordinarie disciplinanti o comunque correlate all'attività oggetto della presente comunicazione, allega la seguente documentazione: *(barrare la/le voce/i di interesse)*


<input type="checkbox"/>	certificato d'idoneità al noleggio in regolare corso di validità (non necessario per l'esercizio della sola attività di locazione). L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali vigono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto D.M. n°146/2008;
<input type="checkbox"/>	stralcio dell'eventuale titolo concessorio (con planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
<input type="checkbox"/>	elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa documentazione fotografica a colori descrittiva di ogni singolo natante;
<input type="checkbox"/>	copia dei certificati di omologazione e delle dichiarazioni di conformità per ogni natante;
<input type="checkbox"/>	copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia);
<input type="checkbox"/>	copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
<input type="checkbox"/>	copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
<input type="checkbox"/>	copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dei natanti da diporto a motore noleggiati;
<input type="checkbox"/>	copia della carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante.

**NOTA INFORMATIVA D. LGS. N°196/2003**

Sottoscrivendo la presente comunicazione, il richiedente acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla comunicazione medesima. Il richiedente è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati, nell'ambito degli uffici preposti, dal personale ivi responsabile o comunque incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, presupposto dall'Ordinanza n°41/2018 emanata in data 22/05/2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*Luogo* *Data*

\_\_\_\_\_  
 (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE	
Si attesta che la comunicazione di cui sopra è stata ricevuta in data ___/___/___ ed assunta in pari data al numero di protocollo _____.	
	L'Addetto alla Sezione _____

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI CON IL NUMERO PROGRESSIVO A FIANCO DI CIASCUNO INDICATO, CHE SONO UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE. PER CIASCUN NATANTE SOTTO ELENCATO, ALLEGARE UNA FOTO.

(segnare le caselle e depennare le voci di interesse)

IDENTIFICATIVO NUMERICO (progressivo)	DATI DEL NATANTE
001 (uno)	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
002 (due)	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
003 (tre)	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
004 (quattro)	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

UNITA' A MOTORE PREPOSTA ALL'ASSISTENZA DEI MEZZI LOCATI OVVERO NOLEGGIATI ED A TUTTE LE PERSONE SUGLI STESSI IMBARCATE.

*(segnare le caselle e depennare le voci di interesse, allegando una foto dell'unità)*

DATI DELL'UNITA'	
TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS.	
<input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____	
MODELLO _____	ANNO DI COSTRUZIONE _____
MATERIALE DI COSTRUZIONE _____	
CATEGORIA CE _____	CODICE CIN _____
SUPERFICIE VELICA MQ _____	LUNGH.F.T. MT. _____
LARGH. MAX MT. _____	MAX PERS. TRASP. _____
KG _____	OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____
DEL _____	RILASCIATA DA _____
CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____	DEL _____
RILASCIATO DA _____	MOTORI: N. _____
MATRICOLE N.RI: _____	MARCA/MOD. _____
POT. MAX. APPL: (KW) _____	ASSICUR. R.C.:SOC. _____
COPERTURA DAL _____	AL _____
POLIZZA N. _____	
L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETA'; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 Luogo Data

\_\_\_\_\_  
 (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

# REGISTRO DELLE USCITE

Società/Ditta individuale \_\_\_\_\_

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE	IDENTIFICATIVO NUMERICO NATANTE	TIPOLOGIA DI IMPIEGO: L (locazione) N (noleggio)	DATA ----- ORA DI INIZIO E FINE	COGNOME E NOME DELL'UTILIZZATORE (IN CASO DI LOCAZIONE) O DEL NOLEGGIANTE	GENERALITA' COMPLETE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' (E/O DELLA PATENTE NAUTICA SE PREVISTA OBBLIGATORIA)	RECAPITO TELEFONICO	ITINERARIO DI MASSIMA DICHIARATO E/O CONCORDATO	PERSONE PRESENTI A BORDO	ANNOTAZIONI
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									